

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
“Tu con Noi”
Associazione di promozione sociale
(Adottato ai sensi dell’art. 3.3 dello Statuto)

TITOLO I - PREMESSA

Art. 1 – Scopi e finalità del presente regolamento

- 1.1 Il presente regolamento contiene le norme attuative per il funzionamento dell’Associazione di Promozione Sociale “Tu con Noi”.
- 1.2 In particolare, esso disciplina gli aspetti organizzativi interni dell’Associazione, relativamente alla sua gestione ordinaria e straordinaria.
- 1.3 Esso viene adottato in conformità con lo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale dell’Associazione, e lo integra, non potendone, quindi, modificare le disposizioni.

Art. 2 – Revisione del regolamento

- 1.1 Eventuali integrazioni o modifiche del presente regolamento devono essere deliberate dall’Assemblea.
- 1.2 Le proposte di modifica o integrazione possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 3 – Organizzazione interna

- 3.1 L’Associazione di Promozione Sociale “Tu con Noi” nasce per consolidare e dare continuità all’esperienza di alcuni gruppi parrocchiali con sede nel territorio di Monza, che da diversi anni sono impegnati nella promozione e nell’organizzazione di attività ricreative per persone diversamente abili.
- 3.2 È ferma intenzione, pertanto, dell’Associazione garantire, attraverso la propria organizzazione interna, l’autonomia funzionale di detti gruppi, i quali continueranno a rappresentare con la loro attività lo strumento principale per il perseguimento degli scopi sociali, così come delineati dallo statuto associativo.
- 3.3 I Gruppi, costituiscono, in ogni caso, mere articolazioni organiche dell’Associazione e, come tali, pur possedendo una loro denominazione identificativa, sono tenuti a spendere il nome dell’Associazione nei rapporti giuridico – patrimoniali con i terzi.

Art. 4 – Adesione degli associati all’attività dei Gruppi

- 4.1 I Gruppi sono composti dai membri dell’Associazione che intendono prendere parte alle attività promosse e organizzate da ciascuno di essi.

- 4.2 Ogni Gruppo è tenuto a redigere e conservare un'anagrafe dei propri aderenti, curando in accordo con il Consiglio Direttivo dell'Associazione la gestione amministrativa e assicurativa della posizione di ognuno.
- 4.3 I componenti dei Gruppi, nella loro qualità di soci dell'Associazione, sono tenuti ad osservare i principi e le regole dello statuto e del presente regolamento, agendo in conformità alle stesse.
- 4.4 Ciascun Gruppo può dotarsi di un proprio regolamento interno così come può deliberare contributi ordinari o straordinari a carico dei propri iscritti
- 4.5 Ciascun associato può far parte indistintamente di uno o più Gruppi in cui si articola l'Associazione.

Art. 5 – Organi di coordinamento interni a ciascun Gruppo

- 5.1 Ciascun Gruppo è dotato di un "Comitato Organizzativo" costituito da tutti gli associati che partecipano all'organizzazione dell'attività del Gruppo.
- 5.2 Il Gruppo elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, avente il compito di gestire e regolare l'attività del Gruppo nonché di collaborare e comunicare con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 5.3 Il Coordinatore è altresì responsabile della gestione della cassa del Gruppo con facoltà di designare un tesoriere.
- 5.4 Il Coordinatore in carica che non sia anche membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, può partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo.
- 5.5 Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è eletto secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6.
- 5.6 Il Coordinatore e i rappresentanti del Gruppo in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione compongono l'Organo Consiliare proprio di ciascun Gruppo, cui sono demandati i poteri ad esso attribuiti dal Comitato Organizzativo e/o dal presente regolamento o dallo statuto dell'Associazione
- 5.7 Nel caso in cui, a norma degli artt. 4.7 e 5.5 dello statuto, vengano delegate agli Organi di Coordinamento dei Gruppi le decisioni in materia di adesione e/o esclusione dei soci, i relativi poteri saranno esercitati dall'Organo Consiliare del Gruppo con ratifica delle esclusioni, comunque devoluta all'Assemblea dell'Associazione.

Art. 6 – Designazione del coordinatore, rappresentanza dei Gruppi e svolgimento delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione

- 6.1 Ogni tre anni, in corrispondenza della scadenza del mandato degli organi associativi, all'interno di ciascun Gruppo deve essere convocata un'adunanza cui possono partecipare tutti gli associati iscritti al Gruppo medesimo.
- 6.2 Tale adunanza è convocata a cura del Coordinatore uscente, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea degli associati chiamata al rinnovo delle cariche sociali.
- 6.3 La convocazione deve avvenire mediante avviso affisso presso la sede del Gruppo e/o con altre idonee modalità eventualmente stabilite da ciascun Gruppo.
- 6.4 Tale adunanza è chiamata ad eleggere, a maggioranza dei partecipanti, il coordinatore del Gruppo.

- 6.5 Ai fini dello svolgimento delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la stessa adunanza è chiamata altresì a predisporre la lista dei candidati del Gruppo, scelti tra gli appartenenti a quest'ultimo, da far pervenire al Presidente dell'Associazione.
- 6.6 Tale lista deve essere unica per ciascun Gruppo e deve contenere l'indicazione di un minimo di quattro (4) candidati.
- 6.7 Il socio che appartenga a più Gruppi, può candidarsi al massimo in una lista.
- 6.8 La designazione dei candidati spetta autonomamente a ciascun Gruppo, cui compete stabilire altresì eventuali modalità di voto, qualora le candidature dovessero risultare particolarmente elevate rispetto al numero di seggi disponibili.
- 6.9 Una volta fatta pervenire al Presidente la lista dei candidati per ogni Gruppo in cui si suddivide l'Associazione, il Consiglio Direttivo uscente, accertate le condizioni di eleggibilità dei candidati, provvede a predisporre la scheda elettorale relativa a ciascun Gruppo, riportandovi la corrispondente lista di candidati.
- 6.10 La scheda elettorale relativa a ciascun Gruppo si distingue da quella degli altri per colore.
- 6.11 A ciascun socio viene consegnata unicamente la scheda elettorale relativa al proprio Gruppo di appartenenza.
- 6.12 Il socio che appartenga a più Gruppi, può votare solo per le elezioni dei rappresentati di uno di questi ed è, pertanto, tenuto ad optare per l'uno a l'altro Gruppo prima dell'inizio delle operazioni elettorali.
- 6.13 L'elettore può esprimere un numero massimo di tre preferenze per ciascuna lista.
- 6.14 Il voto è espresso mediante apposizione di un contrassegno in corrispondenza del nome del candidato.
- 6.15 Sono eletti i tre candidati per ciascuna lista che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Art. 7 – Autonomia patrimoniale e finanziaria dei Gruppi

- 7.1 Nell'ambito delle risorse patrimoniali e finanziarie previste dall'art. 14 dello statuto associativo, a ciascun Gruppo in cui si suddivide l'Associazione sono attribuite le entrate costituite da:
 - a) quote e contributi versati dai singoli aderenti al Gruppo;
 - b) proventi derivanti dalle attività istituzionali promosse e organizzate dal Gruppo;
 - c) contributi erogati da persone fisiche e/o da persone giuridiche sia pubbliche che private in relazione all'attività istituzionale promossa e organizzata dal Gruppo;
 - d) finanziamenti di terzi preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale promossa e organizzata dal Gruppo.
- 7.2 Ogni bene acquisito dal Gruppo sarà acquisito dal patrimonio dell'Associazione.
- 7.3 È tuttavia assicurato a ciascun Gruppo piena autonomia nel godimento di qualunque bene mobile o immobile acquistato utilizzando risorse finanziarie proprie e/o frutto di lasciti o donazioni con destinazione vincolata all'attività del Gruppo.
- 7.4 Al di fuori delle risorse di cui sopra, compete al Consiglio Direttivo dell'Associazione stabilire, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, le modalità di ripartizione tra i vari Gruppi di eventuali disponibilità patrimoniali o finanziarie residue di pertinenza dell'Associazione.

- 7.5 È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Assemblea di accordare a ciascun Gruppo contributi straordinari per lo svolgimento di specifiche attività che lo stesso intenda intraprendere.
- 7.6 Nell'ambito di ciascun Gruppo in cui si articola l'Associazione, il relativo Organo Consiliare è responsabile della rendicontazione delle entrate e delle uscite del Gruppo e riferisce per il tramite del proprio Coordinatore al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 7.7 La contabilità di ciascun Gruppo deve figurare nel rendiconto annuale dell'Associazione.

Art. 8 – Ingresso o costituzione di nuovi Gruppi

- 8.1 L'Associazione al momento della sua costituzione si articola nei seguenti Gruppi:
- a) Gruppo Orizzonte, nato nel 1993 ed operante nell'ambito della Parrocchia di S. Carlo in Monza;
 - b) Gruppo Baobab, nato nel 2001 ed operante nell'ambito della Parrocchia di Cristo Re in Monza.
- 8.2 È facoltà dell'Assemblea dell'Associazione deliberare l'inserimento o l'istituzione di nuovi Gruppi.
- 8.3 L'eventuale costituzione o l'ingresso di un nuovo Gruppo nell'Associazione comporta che detto Gruppo possa immediatamente designare i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo.
- 8.4 A tal fine, il Gruppo di nuovo inserimento o istituzione deve presentare al Presidente dell'Associazione una lista di propri candidati, predisposta in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.
- 8.5 L'Assemblea chiamata a deliberare sull'inserimento o l'istituzione del nuovo Gruppo, elegge nella stessa seduta i tre rappresentanti di detto Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento.
- 8.6 I componenti eletti nel corso del triennio di mandato del Consiglio Direttivo decadono dalla carica allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 – Cessazione di appartenenza di un Gruppo dalla Associazione

- 9.1 L'eventuale cessazione di appartenenza di un Gruppo all'Associazione deve essere deliberata dal Comitato Organizzativo del Gruppo interessato con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti al Gruppo medesimo e tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 9.2 Fatto salvo il diritto di ciascun socio di mantenere la propria qualità di associato, prendendo parte alle attività di altro Gruppo, la delibera di cessazione è da intendersi a tutti gli effetti quale domanda di dimissione dei membri del Gruppo dall'Associazione.
- 9.3 In caso di cessazione di appartenenza di un Gruppo all'Associazione, le risorse patrimoniali e finanziarie residue di pertinenza dello stesso secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento, dedotte le passività, rientreranno nella disponibilità della Associazione.
- 9.4 Fatta salva ogni eventuale diversa destinazione imposta da norme imperative di legge, tali risorse, dedotte sempre le passività, saranno devolute al Gruppo uscente, a condizione che lo stesso, nel termine di 12 mesi dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della comunicazione di cui al paragrafo che precede, costituisca autonoma Associazione di Promozione Sociale o altro Ente senza scopo di lucro che dia garanzia di impiego delle proprie risorse economico-finanziarie per finalità conformi a quanto previsto dall'art. 2 dello statuto. In mancanza, dette risorse rimarranno acquisite al patrimonio dell'Associazione.